



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0009165-16/11/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di
ARCADE (TV)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria del Comune di
ARCADE (TV)

Oggetto: Trasmissione delibera n. 437/2018/PRSE del 31 gennaio 2018.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 437/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 31 gennaio 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa *Letizia Rossini*



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 31 gennaio 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con la legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);



VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR recante “...*le linee guida, il relativo questionario allegato e l'annessa appendice, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015*” emendata, con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le “*Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018*”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: “...*i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno*”;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arcade (TV);

VISTA la nota prot. n. 12606 del 8/11/2017 con la quale il Magistrato istruttore chiedeva all'Ente chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

VISTA la richiesta presentata dall'Ente in data 28/12/2017, oltre la scadenza, intesa ad ottenere una proroga dei termini per la trasmissione dei chiarimenti richiesti;

VISTA la successiva nota di risposta dell'Ente, prot. n. 516 del 18/01/2018, acquisita al protocollo Cdc n. 251 18/01/2018 nonché la successiva integrazione prot. n.1010 del 30/01/2018, acquisita al protocollo Cdc n. 637 del 30/01/2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 5/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce



che “*gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.



Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame della relazione a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 del Comune di Arcade, che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni, alla quale è stato fornito riscontro, anche in audizione, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili agli equilibri di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nella risposta alla nota istruttoria

In data 08/11/2017, il Magistrato istruttore ha provveduto a richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio all'Ente fissando quale termine per la trasmissione 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In data 28/12/2017, quindi oltre i termini di scadenza, l'Ente ha chiesto alla Sezione una proroga per il riscontro che, invece, è stato formalizzato in data 18/01/2018.

L'Ente, altresì, è stato invitato a presenziare all'audizione presso la Sezione, audizione che si è tenuta in data 30/01/2018 e alla quale hanno preso parte il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile dei servizi finanziari e l'Organo di revisione.



La Sezione richiama l'Amministrazione, in particolare il Sindaco e il Revisore dei conti, destinatari della nota istruttoria, e il Responsabile del Servizio Finanziario, al rispetto dei termini indicati e al corretto e completo riscontro delle richieste di chiarimenti formulate. Sollecita, inoltre, l'attenzione del Segretario Comunale al controllo dei termini indicati.

Indebitamento (parametro deficitario n. 7)

La Sezione nella sua attività istruttoria, riguardo ad una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in termini di equilibri di bilancio durevoli nel tempo e della sana gestione finanziaria, ha rilevato una incidenza dello stock complessivo del debito, rapportato alle entrate correnti, pari al 167,34%, determinando il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, come peraltro confermato dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico, al 120% delle entrate correnti.

La Sezione, pertanto, ha chiesto all'Ente, di fornire maggiori e più approfondite informazioni al riguardo precisando, l'ammontare dei debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni, nonché le eventuali misure da adottare a garanzia dei futuri bilanci e, più in particolare, al rispetto del parametro sopra citato.

Per quanto riguarda la capacità di indebitamento l'ente ha confermato la criticità rappresentata dallo stock di debito rispetto alle entrate correnti e ha comunicato che ha avviato un'attività di ricognizione finalizzata alla riduzione di tale stock attraverso piani di ammortamento concordati e riducendo le spese di investimento individuando modalità di finanziamento alternative. Tale strategia si sarebbe dimostrata fruttuosa in quanto già nel Rendiconto 2016 tale incidenza sarebbe scesa al 157,77% (con un miglioramento 9,57%) e con il Rendiconto 2017 si ritiene possa scendere sotto il 150%. L'Ente precisa di non essere assistito da contribuzioni statali o regionali per i mutui contratti e ritiene utile evidenziare come tra i mutui assunti vi siano anche dei finanziamenti per la realizzazione di rete fognaria le cui rate vengono puntualmente rimborsate dal gestore del servizio idrico integrato (A.T.S. sr1). Tali rimborsi non sono mai stati utilizzati per decurtare lo stock di debito in quanto parificati ai contributi regionali/statali.

Malgrado quanto affermato dall'Ente, la criticità riferita allo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7 permane ed emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello



di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge 24 dicembre 2012 n. 243, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie, che l'entità (167,34%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione sul Rendiconto per l'esercizio 2015 del Comune di Arcade (TV), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva il tardivo riscontro alla nota istruttoria;
- rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Arcade per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 31/01/2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi



IL PRESIDENTE f.f.

Maria Laura Prislei



Depositata in Segreteria il **14 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Letizia Rossini


